

N. [REDACTED] R.G.N.R.

N. Sent. [REDACTED]

N. [REDACTED] R.G. TRIB.

Data di deposito [REDACTED]

Data irrevocabilità _____

N. _____ Reg. Esecuz

N. _____ Campione Penale

Redatta scheda il: _____



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI NOVARA

SEZIONE PENALE

in composizione monocratica,

in persona della Giudice Roberta Russo

nell'udienza del 18.1.2021 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nei confronti di

[REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED], con domicilio eletto in [REDACTED] presso lo studio del difensore d'ufficio avv. [REDACTED] del foro di Verbania (verbale di identificazione del 3.9.2019)

- presente

Difeso d'ufficio dall'avv. [REDACTED] del foro di Verbania (verbale di identificazione del [REDACTED])

- presente

Imputato

Delitto p.p. dagli artt. 582, 585 in relazione all'art. 577 comma 1 n. 1 e 4 c.p. perché per motivi futili (in particolare: a causa di una lite relativa alla opportunità o meno di recarsi a fare la spesa) colpiva, con estrema violenza, la coniuge convivente (con pugni e spinte), [REDACTED], cagionandole lesioni personali consistite in: "Trauma cranio-facciale con frattura composta ossa proprie del naso e parete media orbitale ds ed escoriazioni spalla sinistra" dalle quali derivava una malattia nel corpo ritenuta dai sanitari guaribile in giorni

30 s.c. Con le aggravanti: 1) dell'aver commesso il fatto nei confronti del coniuge; 2) dell'aver commesso il fatto per futili motivi.

Commissa il [REDACTED] 2016, in Novara.

Conclusioni delle parti

PM chiede: la condanna dell'imputato alla pena finale di anni uno di reclusione, pena già ridotta per il rito.

Difesa dell'imputato chiede: assoluzione perché il fatto non costituisce reato e in subordina la concessione delle attenuanti generiche, della provocazione e della sospensione condizionale della pena.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Lo svolgimento del processo

Con decreto di citazione del [REDACTED], veniva tratto a giudizio l'odierno imputato, sopra generalizzato, per aver cagionato lesioni, la persona offesa in data [REDACTED], a Novara.

All'udienza del [REDACTED], l'imputato rilasciava procura speciale al difensore che faceva richiesta di procedersi con le forme del rito abbreviato, condizionato all'escussione della dott.ssa [REDACTED] e alla produzione documentale sullo stato di salute della p.o. sentito il Pm, il Tribunale ammetteva il rito. LA p.o. esprimeva l'intenzione di rimettere la querela.

All'udienza del [REDACTED], si procedeva all'audizione di [REDACTED] e all'acquisizione di documentazione medica da parte della difesa. Il Tribunale invitava le parti alla discussione. In data odierna, in assenza di repliche, all'esito della camera di consiglio, il Tribunale pronunciava sentenza mediante lettura contestuale di dispositivo e motivazione.

Ritene questo giudice, che all'esito dell'istruttoria dibattimentale, debba pervenirsi a un giudizio di sussistenza della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto.

2. In fatto e in diritto.

Dal compendio probatorio raccolto in sede dibattimentale, costituito dagli atti di indagine acquisiti in base al rito e dalle dichiarazioni della teste [REDACTED], risulta provata la penale responsabilità dell'imputato per il reato contestato, non residuando alcun dubbio nella sulla materialità dei fatti né sul carattere volontario delle condotte poste in essere.

Dagli atti si apprende che in data 3.9.2019 a seguito di segnalazione della C.O. alle ore 13:35 del 3.9.2019 gli operanti si recavano presso il P.S. perché una donna era stata violentemente colpita dal marito. La persona offesa veniva trovata su una barella con gravi lesioni, soprattutto vicino alle orbite oculari. La ██████ indicava il marito come responsabile. Il marito veniva rintracciato, con la magli sporca di tracce ematiche, che venivano altresì rinvenute anche nell'autoveritura dell'imputato.

La persona offesa aveva poi dichiarato che quel giorno si trovava in auto con il marito diretti a San Pietro a Mosezzo per dare da mangiare ai cani e l'uomo l'aveva picchiata, cercando ripetutamente di spingerla al di fuori dell'abitacolo del veicolo. La donna riusciva a restare dentro ma il marito continuava a picchiarla, dicendole "io ti ammazzo, sei una puttana". La donna aggiungeva che era stata vittima di ulteriori episodi di violenza da parte del marito.

A seguito degli eventi la donna riportava lesioni accertate dai sanitari "frattura esposta della parte inferiore dell'orbita, trauma cranico facciale con frattura composta ossa proprie dal naso e parete inferiore dell'orbita dx ed escoriazione spalla sx per riferite percosse del marito, con prognosi di gg 30.

Veniva poi sentita la vicina di casa ██████ che confermava di aver visto la donna piangente e ferita e di averla fatta entrare in casa sua.

L'imputato veniva dunque tratto in arresto, convalidato poi con ordinanza del ██████ con il quale il GIP presso il Tribunale di Novara applicava altresì a ██████ le misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa.

Seguivano ulteriori indagini.

Il teste ██████ vicino di casa della persona offesa, ha riferito che il giorno dei fatti aveva visto la stessa nell'auto della polizia, piangente. Soltanto il giorno dopo aveva saputo, dalla sorella della ██████, che la donna era stata picchiata dal marito mentre si trovavano in auto.

Il teste ██████, vicino di casa della persona offesa, ha riferito che il giorno dei fatti aveva visto la ██████ piangere e poi aveva notato che la sua testa sanguinava. L'aveva dunque fatta

entrare in casa sua e solo a quel punto la donna gli aveva detto che il responsabile era stato suo marito.

In sede di interrogatorio innanzi al Gip di Novara -del [REDACTED] - l'imputato dichiarava che il giorno dei fatti la figlia, che lavorava a San Pietro Mosezzo, gli aveva chiesto di portarle il pranzo. Andava con lui anche la moglie e iniziava una lite per la spesa. La moglie iniziava dunque a spingerlo e picchiarlo (al momento dell'interrogatorio l'imputato presentava un occhio livido), e insultarlo. Allora lui colpiva la moglie, senza spingerla però fuori dall'abitacolo.

Precisava anche che i rapporti con la moglie erano mediamente buoni ma che peggioravano quando la donna non prendeva psicofarmaci.

In sede di indagini difensive, il difensore dell'imputato ha poi proceduto all'audizione di [REDACTED], figlia dell'imputato, la quale ha dichiarato, di essere a conoscenza del fatto che tra i genitori era nata una discussione il giorno dei fatti. La madre le aveva raccontato che aveva cominciato a colpire il padre che aveva reagito. Precisava che la madre soffriva d'ansia, depressione e altre patologie e che era in cura presso la psichiatra [REDACTED]. Precisava altresì che durante i litigi era sempre la madre ad essere violenta. Analoga versione, sempre in sede di indagini difensive, veniva poi riferita da [REDACTED], sorella dell'imputata, secondo la quale - stando al racconto della sorella - sarebbe stata la [REDACTED] a iniziare a colpire l'imputato e che in genere era la sorella che picchiava il marito.

In sede dibattimentale il difensore ha prodotto certificato medico dell'imputato, proveniente dall'ufficio del sanitario dell'amministrazione penitenziaria, del [REDACTED] nel quale si attesta che [REDACTED] avesse "ematoma all'occhio destro con iperemia congiuntivale, ematoma ed escoriazioni superficiali allo zigomo destro e all'orecchio destro, lieve ematoma della mano destra, spalla destra edematosa ed escoriata, escoriazione superficiale alla base del collo, con prognosi di giorni 4. I sanitari hanno anche attestato la compatibilità delle lesioni con quanto dichiarato dall'imputato che aveva riferito di essere stato picchiato dalla moglie.

In sede dibattimentali si procedeva inoltre all'audizioni della dott.ssa [REDACTED]. La teste [REDACTED] [REDACTED] psichiatra in servizio presso l'ASL di Novara era stata sentita già in fase di indagini preliminari, in data 10.9.2019. In quella data aveva dichiarato di avere in cura la p.o. dal 2004 per "ansia grave con attacchi di panico, dovuti ad un disturbo di adattamento e un disturbo di

somatizzazione in un soggetto con una immaturità di tipo personologico”, con una struttura molto fragile e dipendente. Secondo la ██████ la persona offesa non tenderebbe a mentire o manipolare, ma, al più, a esagerare. La teste aggiungeva che la ██████ le aveva confidato di numerosi litigi tra lei e il marito dovuti sempre al fatto che lei tendeva a spendere tutto il denaro. Avrebbe poi dovuto avere un appuntamento con la ██████ dopo i fatti ma non l’aveva più vista.

Risulta d’altra parte (dai numerosi certificati medici del P.S.) che la persona offesa si sia recata numerose volte presso il nosocomio per disturbi legati all’ansia.

In sede dibattimentale aveva poi aggiunto che quando la donna decideva di autosospendere i farmaci diventava più agitata, più irritabile. Le aveva anche raccontato che, il giorno dei fatti, aveva spintonato e colpito il marito prima di essere aggredita da lui.

2

È necessario a questo punto procedere a un’attenta valutazione della prova.

Sul punto è necessario premettere che la persona offesa, pur essendo considerata dal legislatore, anche quando si costituisce parte civile, alla stregua di un qualunque testimone o persona informata sui fatti - tanto che la Corte Costituzionale, con la decisione del 19 marzo 1992 nr. 115 ha escluso l’illegittimità dell’art. 197 lettera c), c.p.p., nella parte in cui non include tra i soggetti per i quali vi è l’incompatibilità con l’ufficio di testimone, la parte civile -, viene collocata, dalla giurisprudenza, in una posizione diversa rispetto a quella del testimone e della persona informata sui fatti, e ciò proprio per il ruolo che assume nell’ambito del processo, sia quando si costituisce parte civile nel processo penale, sia quando non eserciti tale facoltà.

Se infatti il testimone, o la persona informata sui fatti, è per definizione una persona estranea agli interessi in gioco del processo, che si limita a rendere dichiarazioni su fatti a cui ha assistito personalmente, senza altre o diverse implicazioni, la persona offesa è per definizione in posizione di antagonismo nei confronti dell’imputato, per la semplice istanza di ottenere giustizia con la condanna di questi, ovvero perché portatore di un interesse privato al buon esito del processo e, con la costituzione di parte civile, di un evidente interesse, di natura economica, alle restituzioni ed al risarcimento del danno.

Ne deriva che se in relazione alla deposizione resa dal testimone vanno seguiti i canoni di valutazione unanimemente e costantemente espressi dalla giurisprudenza, di merito e di legittimità, che si esprimono nel principio secondo il quale il giudice può motivare il proprio convincimento con una valutazione centrata sulla personalità del testimone e sulla attendibilità del contenuto intrinseco della dichiarazione, traendo la prova del fatto rappresentatogli dalla semplice dichiarazione del teste, senza la necessità di altri elementi che ne confermino la credibilità; con riferimento, invece, alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, anche quando cristallizzate in atti acquisiti con il consenso delle parti, occorre svolgere un esame più rigido e rigoroso della attendibilità intrinseca delle dichiarazioni e, qualora la piattaforma probatoria lo consenta, occorre valutare anche gli altri elementi probatori, verificando se gli stessi confortino o meno la detta deposizione.

Si tratta di un canone di valutazione, quello appena esposto, che presuppone che la persona offesa e soprattutto la parte civile si collochino, nel quadro delle prove dichiarative, tra la figura del testimone puro e semplice, che non ha interessi privati da far valere nell'ambito del processo e che è quindi, rispetto alle parti processuali in una posizione di estraneità, e la figura del testimone assistito (da sentire con le modalità di cui all'art. 197 bis c.p.p.) e dell'indagato da esaminare ai sensi dell'art. 210 c.p.p., i quali, per le posizioni rispettivamente ricoperte nel processo e per il coinvolgimento più o meno intenso nei fatti da esaminare, si collocano in una posizione più estrema, con la conseguenza che se per gli uni (i testimoni semplici) è sufficiente soffermarsi sulla personalità del testimone e sulla attendibilità del contenuto intrinseco della dichiarazione, nei confronti degli altri (ossia i testimoni assistiti e gli indagati o imputati ex 210 c.p.p.) è necessario che le loro dichiarazioni siano riscontrate da altri elementi di prova, che ne confermino l'attendibilità.

Nel caso di specie, la valutazione di attendibilità della persona offesa, non può tenere conto del fatto che la stessa sia affetta da alcune patologie psichiatriche. Nondimeno v'è dubbio che la versione fornita dalla parte offesa, se pur in un contesto personale e familiare assai complesso, sia attendibile quantomeno nel nucleo centrale del racconto, vale a dire nei numerosi colpi subiti dal marito, trovando dettagliata e precisa conferma nelle altre prove dichiarative, nell'accesso al

P.s. e nelle foto prodotte e scattate sulla persona della [REDACTED] subito dopo i fatti, oltre che dalle stesse dichiarazioni dell'imputato che ha di fatto ammesso l'addebito.

Al contempo, può attribuirsi credibilità alla versione fornita dall'imputato che ha dichiarato di essere stato colpito dalla donna prima di reagire in un modo così violento. Tale versione trova conferma oltre che dal referto medico riguardante l'imputato anche da quanto dichiarato dalla figlia e dalla sorella dell'imputato, sulla cui terzietà e attendibilità non c'è motivo di dubitare.

Risulta quindi provato che l'imputato, mentre si trovava in auto con la moglie, veniva dallo stesso colpito, per futili motivi, e abbia reagito con estrema violenza nei confronti della stessa, provocandole gravi lesioni.

Risulta pertanto provato il reato contestato, nei suoi elementi oggettivi e soggettivi, così come le aggravanti contestate.

È emerso però parimenti che la condotta dell'imputato sia stata a tutti gli effetti una reazione a "corto circuito" determinata dall'offesa ingiusta che stava subendo dalla persona offesa. Né si può ritenere, anche alla luce dei certificati medici prodotti, che vi sia stata una sproporzione tra le due condotte così notevole entità da escludere in concreto la stessa sussistenza del nesso causale tra fatto provocatorio e reazione.

Si devono parimente riconoscere all'imputato le circostanze attenuanti generiche, tenuto conto della sua incensuratezza e della sua massima collaborazione nell'ammettere l'addebito.

Tali circostanze attenuanti vanno considerate equivalenti alle contestate recidive e aggravanti.

3. Il trattamento sanzionatorio

Venendo ora al trattamento sanzionatorio, in base ai criteri di cui agli artt. 133 e 133 bis c.p., tenendo in particolare considerazione la natura particolarmente grave dell'offesa, si stima equo applicare all'imputato la pena finale di mesi 8 di reclusione, così determinata: anni 1 di reclusione ridotta per il rito.

Al riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato consegue, per legge, la sua condanna al pagamento delle spese processuali.

Considerato l'incensuratezza dell'imputato, si ritiene di poter concedere allo stesso la sospensione condizionale della pena. Conseguentemente, si dichiarano estinte le misure cautelari

applicate all'imputato con ordinanza del 3.9.2019 ad opera della Questura di Novara, con facoltà di subdelega.

Infine, visto il carico di lavoro del presente giudice, impegnato in procedimento con detenuti e, stante la complessità della sentenza, si fissano in giorni 60 il termine per il deposito della presente sentenza.

P.Q.M.

Visti gli artt. 442, 533-535 c.p.p.

DICHIARA

colpevole del reato a lui ascritto e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e la circostanza di cui all'art. 62 n. 2 c.p. in misura equivalenti alle contestate aggravanti, ridotta la pena per il rito, lo

CONDANNA

Alla pena di mesi 8 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli art. 163 ss c.p.

APPLICA all'imputato la sospensione condizionale della pena,

Visto l'art. 300 c.p.p.

Dichiara estinte le misure cautelari applicate all'imputato con ordinanza del 3.9.2019, ad opera della Questura di Novara, con facoltà di subdelega.

Visto l'art. 544 co. 3 c.p.p.

FISSA in giorni 60 il termine per il deposito delle motivazioni.

Novara, 8.2.2021

La Giudice
Roberta Russo

TRIBUNALE DI NOVARA
Depositato in Cancelleria oggi 12 MAR 2021
IL FUNZIONARIO CANCELLERIA
Dot. ssa Maria Adelaide ANTELLI